

RAGIONIERI SENZA ALBO ESENTI DA IVA

Non paga l'Iva il ragioniere, non iscritto all'albo, che riveste cariche sociali, quali amministratore o liquidatore, in modo stabile e continuativo. Il fisco non può presumere, in questi casi, che il professionista svolga un lavoro autonomo.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14649 del 22 giugno 2007, ha accolto il ricorso di un ragioniere e bocciato entrambe le decisioni di merito.

L'uomo, in possesso della qualifica di revisore dei conti, aveva rivestito, fra l'altro, alcune cariche sociali. Ma nella dichiarazione non aveva denunciato redditi da lavoro autonomo ma semplicemente introiti, frutto di collaborazioni coordinate e continuative. Così era scattato l'accertamento da parte dell'ufficio Iva di Roma. Oltre 40 mila euro.

Il ragioniere aveva impugnato l'atto impositivo sperando in un annullamento da parte della commissione tributaria provinciale della capitale. Ma le cose non erano andate così. Anche l'appello si è risolto in un nulla di fatto per il contribuente che, per questo, ha fatto ricorso in Cassazione.

La sezione tributaria della Suprema corte ha accolto il gravame e messo la parola fine alla vicenda dal momento che la sentenza è stata cassata senza rinvio e decisa

nel merito.

Ecco come i giudici di legittimità hanno motivato l'epilogo pro contribuente: «È in contrasto fra le parti, né in alcun modo negato in punto di fatto della sentenza impugnata, che il ricorrente, in possesso del diploma di ragioniere, sia un pensionato dell'Inpdai, che non sia iscritto all'albo professionale dei ragionieri, che non svolge né abbia svolto all'epoca dei fatti alcuna attività professionale autonoma, esercitando unicamente l'attività di amministratore e liquidatore di società private con compenso prestabilito».

E ancora. «Tali attività, per espresso disposto legislativo, quando sono svolte da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni costituendo prestazioni di servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, a sua volta, esclude dai redditi di lavoro autonomo quelli derivanti dagli uffici di amministratore, di sindaco o revisore di società ed enti».

Il ragioniere romano, dunque, si è salvato definitivamente dall'Iva e dovrà pagare le imposte sui redditi inseriti nella dichiarazione.

Debora Alberici

Cassazione. I limiti per le prestazioni non professionali

Fuori dall'Albo, fuori dall'Iva

MILANO

La Cassazione conferma la non assoggettabilità all'Iva per il collaboratore non iscritto all'Albo. E con la sentenza n. 14649, depositata il 22 giugno scorso, che la Suprema corte ha accolto il ricorso di un pensionato che, nel dicembre del 2000 si era visto notificare dall'Agenzia delle Entrate un avviso di accertamento che aveva per oggetto l'imposta Iva per l'anno 1994, con il quale si contestava l'omessa presentazione della dichiarazione dell'imposta e si chiedeva l'importo di 78,7 milioni di lire sulla base del fatto che il contri-

bente aveva ricoperto diverse cariche sociali in alcune società con sede legale nel territorio nazionale e sostenendo che lo stesso, dal momento che era in possesso della qualifica di revisore dei conti, aveva effettuato l'attività di consulente finanziario.

Il pensionato ha però impu-

IL PROFILO

Il contribuente aveva ricoperto incarichi di consulenza in alcune società come «Co.co.co.»

gnato l'atto, sostenendo di avere rivestito nei confronti delle società «le cariche di consigliere di amministrazione o di co-liquidatore» attività riconducibili a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e come tali non assoggettabili a Iva. Il ricorrente inoltre ha dichiarato di non esercitare alcuna attività di lavoro au-

tonomo. Infine, ha aggiunto che per l'applicazione dell'imposta mancava anche il requisito della territorialità, essendo residente e domiciliato sin dal 1991 nel principato di Monaco per ragioni di salute e che nell'anno oggetto della notifica si era recato in Ita-

lia solo per 58 giorni.

Respinto l'appello e confermata la sentenza di primo grado, il contribuente si è rivolto in Cassazione. Dove ha trovato ascolto: secondo la Suprema Corte il tribunale di merito non ha motivato a sufficienza le ragioni per cui l'attività del contribuente rientrasse nel novero dell'esercizio di arti e professioni, mentre l'attività esercitata doveva essere esclusa da tale imposizione.

Si trattava infatti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, inseriti nel quadro organizzativo e nella struttura delle società, con compenso prestabilito o legato alla durata temporale. Risultava infatti in contrasto che il ricorrente, in possesso del diploma di ragioniere, per-

sionato dell'Inpdai, non fosse iscritto all'Albo professionale dei ragionieri e che non avesse svolto alcuna attività professionale autonoma, esercitando unicamente l'attività di amministratore di società private con compenso prestabilito. E tali attività — ha concluso la Cassazione — non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni mentre costituiscono «prestazioni di servizi inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49 del Dpr n. 597 del 29 settembre 1973, che a sua volta esclude dai redditi di lavoro autonomo quelli derivati dagli uffici di amministratore, di sindaco o revisore di società ed enti.

C. 6am.